

**BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA SCOLASTICA E NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'AZIENDA ULSS N. 2  
MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

## 1. FINALITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di assistenza scolastica e nei centri ricreativi estivi che verrà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

## 2. OGGETTO, OBIETTIVI ED IMPORTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto i seguenti servizi che devono essere garantiti in ognuno dei Distretti aziendali: Distretto Treviso, Distretto Pieve di Soligo e Distretto Asolo:

1. il Servizio di **Assistenza scolastica** prevede l'intervento in ambito scolastico di operatori qualificati, a favore di utenti con disabilità grave (esclusa l'assistenza scolastica integrativa per alunni con disabilità sensoriale) e tale da compromettere in particolare l'area dell'autonomia personale; gli utenti sono prevalentemente minorenni, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e frequentano Nidi di infanzia e Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado nonché i Centri di Formazione.

Il servizio comprende sia l'Assistenza scolastica effettuata da operatori socio sanitari qualificati, sia l'Assistenza scolastica effettuata da infermieri a favore degli utenti con disabilità, ove necessario in base alle condizioni cliniche e se indispensabile per assicurare il diritto allo studio.

Il servizio assicura l'attuazione della legge 104/1992 art. 13, punto 3 e della Circolare Regione del Veneto 33/1993; i soggetti destinatari del servizio sono individuati in base alle determinazioni del GLPT (Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale).

2. Servizio di **Assistenza scolastica** di cui al precedente punto 1, a favore di **utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ma frequentanti le scuole di cui sopra collocate fuori del territorio aziendale**, tramite propri operatori o avvalendosi della collaborazione di altri Enti/Comuni/Aziende utilizzando apposito istituto normativo (es. subaffidamento).

3. il Servizio di **Assistenza presso i Centri Ricreativi Estivi** organizzati da Comuni, Associazioni o altri privati esclusivamente nel territorio aziendale, effettuato da operatori socio sanitari qualificati, è rivolto ai minori con disabilità privi di autonomia personale, in situazione di gravità ai sensi legge 104/1992 art. 3, comma 3, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il servizio comprende anche, ove necessario in base alle condizioni cliniche, l'Assistenza effettuata da infermieri.

I soggetti destinatari del servizio sono individuati dalle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali, sulla base del progetto individualizzato condiviso tra il servizio che ha in carico il minore e i genitori.

La finalità dei servizi oggetto del presente appalto è quella di creare oggettive ed idonee condizioni per la partecipazione alla vita scolastica e per l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità, nonché di costruire opportunità per la loro integrazione nel contesto sociale di vita.

Tutti i servizi in oggetto adottano una *vision* di tipo inclusivo proiettando l'intervento assistenziale in una dimensione di più ampio respiro in cui l'utente con disabilità può crescere e sperimentarsi con le proprie potenzialità complessive.

L'intervento si realizza mediante azioni e strategie, concordate con la Famiglia, la Scuola e con i Servizi specialistici che hanno in carico il minore, per il raggiungimento degli obiettivi definiti all'interno del progetto educativo individualizzato a sostegno della generalizzazione delle abilità apprese e del percorso di socializzazione, attuando interventi che supportino la sua vita di relazione e il confronto con i pari.

Il servizio, pertanto, viene determinato per singolo utente in rapporto al relativo progetto individualizzato e alle giornate effettive di frequenza.

Tutti i servizi in oggetto, da effettuarsi in stretta collaborazione con i Servizi aziendali territorialmente competenti, includono anche le attività di coordinamento, di supporto e di supervisione degli operatori e delle attività.

L'importo complessivo del servizio a base d'asta è pari ad Euro 6.585.291,77= all'anno (IVA esclusa), corrispondente ad Euro 19.755.875,31= (IVA esclusa) per il periodo di 36 mesi.

A mero titolo orientativo e non vincolante per l'Azienda, si espongono di seguito i dati riferiti alle prese in carico effettuate per l'anno scolastico 2023/2024 e per i centri estivi per l'anno 2024, suddivisi per Distretto aziendale:

<b>Descrizione</b>	<b>Distretto Treviso</b>	<b>Distretto Pieve di Soligo</b>	<b>Distretto Asolo</b>
Assistenza scolastica fornita da operatori socio-sanitari	512 utenti	252 utenti	306 utenti
Assistenza scolastica fornita da infermieri	2 utente	2 utenti	4 utenti
Assistenza nei Centri ricreativi estivi fornita da operatori socio-sanitari	196 utenti (estate 2024)	93 utenti (estate 2024)	102 utenti (estate 2024)
Assistenza nei Centri ricreativi estivi fornita da infermieri	0 utenti (estate 2024)	1 utenti (estate 2024)	0 utente (estate 2024)

I dati della tabella di cui sopra comprendono anche gli utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ma frequentanti le scuole di ogni ordine e grado collocate fuori del territorio aziendale, che risultano essere i seguenti:

<b>Descrizione</b>	<b>Distretto Treviso</b>	<b>Distretto Pieve di Soligo</b>	<b>Distretto Asolo</b>
Assistenza scolastica fornita da operatori socio-sanitari	4 utenti	1 utenti	1 utenti
Assistenza scolastica fornita da infermieri	0 utente	0 utenti	0 utenti

Sulla base di tale dato si espone di seguito il fabbisogno annuo assistenziale, suddiviso per Distretto aziendale, che è da intendersi puramente indicativo:

<b>Descrizione</b>	<b>Distretto Treviso</b>	<b>Distretto Pieve di Soligo</b>	<b>Distretto Asolo</b>
Assistenza scolastica fornita da operatori socio-sanitari	138.800 ore	76.850 ore	69.200 ore
Assistenza scolastica fornita da infermieri	1.087 ore	1.059 ore	1.857 ore

Assistenza nei Centri ricreativi estivi fornita da operatori socio-sanitari	7.670 ore	4.100 ore	4.200 ore
Assistenza nei Centri ricreativi estivi fornita da infermieri	0 ore	37 ore	0 ore

Si precisa che tale fabbisogno comprende le ore indirette di cui al successivo art. 5 nonché le ore eccedenti da effettuare per i viaggi di istruzione/uscite didattiche.

L'Azienda ULSS si impegna ad erogare per il servizio il corrispettivo orario stabilito in sede di aggiudicazione, da corrispondere sulla base delle effettive prestazioni rese ed autorizzate dall'Azienda ULSS in ogni singolo periodo e su presentazione di rendicontazione e documentazione di spesa.

### 3- DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, **a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, presumibilmente dal 01.09.2025, per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.**

**La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'inizio del servizio in concomitanza dell'avvio dell'anno scolastico successivo all'affidamento.**

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di 24 mesi solari, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo n. 120 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è prevista l'opzione di aumento entro il 20% delle prestazioni contrattuali previste nel presente documento (20% dell'importo contrattualizzato), qualora si verificassero incrementi degli utenti che abbiano necessità del servizio.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 12 mesi dalla data di scadenza del contratto, fino a quando l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto. Qualora la Stazione appaltante eserciti tale opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120 - comma 10 - del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Azienda 2 Marca trevigiana può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Il fabbisogno, quindi, potrà essere rideterminato in caso di necessità di riduzione dei costi previsti nel Bilancio Economico Preventivo approvato dai tre Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

La Stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di anticipata esecuzione, anche in via d'urgenza, il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

L'Appaltatore, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

### **Periodo di prova**

Il servizio oggetto del presente Capitolato si intendono conferiti a titolo di prova, per i primi 6 mesi dalla data di effettivo inizio degli stessi, al fine di consentire all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolverà nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato, e in particolare con riferimento agli esiti dei controlli sui servizi, di cui al successivo art. 19.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo quanto previsto dal presente documento, l'ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Qualora l'Appaltatore non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà ad incamerare la cauzione definitiva e all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

Per l'individuazione del nuovo contraente l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà anche interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento avverrà alle condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

La comunicazione di eventuale mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.

Decorsi positivamente i primi 6 mesi, il periodo di prova si intenderà pienamente superato, senza necessità di formale comunicazione in merito.

## **4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

### **4.1 Compiti generali**

I compiti generali della Ditta aggiudicataria sono:

- a) assicurare la direzione e la vigilanza del servizio;
- b) comunicare all'Azienda ULSS il nominativo del Responsabile/Referente del servizio e le modalità di contatto;
- c) assumere a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio;
- d) assicurare l'Assistenza scolastica agli utenti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ma frequentanti le scuole collocate fuori del territorio aziendale, tramite propri operatori o direttamente tramite terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato. La gestione sarà a carico dell'aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dei nominativi da parte dell'Azienda ULSS;

- e) gestire i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale in quanto di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria;
- f) garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Capitolato;
- g) assicurare gli spostamenti degli operatori previsti presso le sedi scolastiche senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
- h) assicurare la gestione informatizzata del servizio, con proprio software informatico su web coordinato e condiviso con i Servizi Età Evolutiva che permetta, in tempo reale, di:
  - rendere visibili tutti gli interventi erogati al minore (ad esempio assenze, presenze, ore dedicate alle uscite didattiche, ecc...);
  - tutta l'attività del singolo operatore/infermiere (ad esempio orario settimanale, utente/i assegnato/i, scuola/e di assegnazione, presenze e assenze, ecc...);
  - ottenere report/elaborazione di dati relativi al servizio in base alle necessità dell'Azienda ULSS;
- i) garantire, per tutta la durata dell'anno scolastico e per la durata del centro estivo, la stabilità del personale impiegato e la continuità degli operatori nominativamente indicati al momento dell'inizio del servizio e ritenuti idonei dalla Stazione Appaltante. Saranno ammesse eventuali sostituzioni dovute a cause di forza maggiore o per espressa e motivata richiesta della Stazione Appaltante;
- j) garantire, altresì, ove possibile, la continuità dell'abbinamento operatore-utente nell'anno di passaggio da un ordine scolastico all'altro;
- k) assicurare l'attuazione di eventuali modifiche al Progetto presentato, apportate dall'Azienda ULSS in accordo con l'aggiudicatario, dovute a motivi sopraggiunti in sede di esecuzione del servizio e comunque tali da non alterare la tipologia e sostanza del Progetto.

#### **4.1.1 Compiti generali per il Servizio di Assistenza Scolastica**

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la regolare assistenza fin dal primo giorno di scuola per ogni alunno assegnato e dovrà organizzare la propria attività sulla base del progetto presentato in sede di offerta ed in stretta collaborazione con i Servizi Età Evolutiva (SEE) di ciascun Distretto dell'Azienda ULSS n. 2.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente:

- a) presentare all'Azienda ULSS entro il 31 Agosto di ogni anno e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda ULSS, il nominativo e titolo di studio del Coordinatore del Servizio e l'elenco nominativo degli operatori impiegati con il relativo titolo di studio attestante la qualifica di Operatore Socio Sanitario o Infermiere professionale;
- b) concordare con il referente tecnico aziendale di ogni Distretto, gli abbinamenti alunno-operatore, entro il 31 Agosto di ogni anno, tenendo conto sia delle indicazioni della Scuola e dei SEE previste dal progetto individualizzato, sia della quantificazione oraria settimanale prevista dal GLPT;
- c) prevedere che l'operatore, a cui è assegnato un alunno per la prima volta, contatti tempestivamente il SEE per la conoscenza del caso e la raccolta delle indicazioni sulle modalità di intervento con l'allievo e di rapporto con la sua famiglia e con la scuola;
- d) sostituire tempestivamente (entro la prima giornata) l'operatore assente, cercando di contenere il turn over degli operatori e comunicando il nominativo del sostituto alla scuola e al referente tecnico aziendale di ogni Distretto;
- e) assicurare la partecipazione dell'operatore a viaggi di istruzione e uscite didattiche eccedenti il normale orario di assistenza, a seguito di specifica autorizzazione del referente tecnico aziendale di ogni Distretto, sulla base della richiesta del dirigente scolastico. A titolo indicativo, si riportano le ore eccedenti effettuate nell'anno scolastico 2023/2024 per i viaggi di istruzione:

Descrizione	Distretto Treviso	Distretto Pieve di Soligo	Distretto Asolo
Assistenza scolastica fornita da operatori durante i viaggi di istruzione/uscite didattiche	484 ore	671 ore	525 ore

- f) assicurare, a proprio carico, l'aggiornamento, per almeno 15 ore annue per operatore, del personale impiegato su temi inerenti l'oggetto del presente appalto. Di tale formazione dovrà essere dato conto ai referenti tecnici aziendali di ogni Distretto, fornendo: nominativi degli operatori partecipanti, temi trattati, docenti, n. ore effettuate, data e luogo di realizzazione della formazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà tener presente che:

- non sono autorizzate ore di compresenza insegnante di sostegno/addetto all'assistenza, salvo specifica richiesta del referente tecnico aziendale di ogni Distretto per situazioni di eccezionale complessità;
- non dovrà essere presente a scuola l'operatore addetto all'assistenza/infermiere in caso di assenza dell'alunno. Il servizio verrà ripreso nel giorno di rientro dell'alunno a scuola.

In caso di mancato preavviso di assenza dell'alunno, verrà riconosciuto il pagamento della prima ora di servizio se l'operatore/infermiere si è presentato a scuola.

#### 4.1.2 Compiti generali per il Servizio di Assistenza nei Centri Ricreativi Estivi

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente:

- a) presentare all'Azienda ULSS, entro il 31 Maggio di ogni anno, il nominativo e titolo di studio del Coordinatore del Servizio e l'elenco nominativo degli operatori impiegati con il relativo titolo di studio attestante la qualifica di Operatore Socio Sanitario o Infermiere professionale;
- b) concordare con il referente tecnico aziendale di ogni Distretto, gli abbinamenti alunno-operatore, entro il 31 Maggio di ogni anno, tenendo conto delle indicazioni sia dei SEE previste dal progetto individualizzato, sia della quantificazione oraria prevista dal UVMD;
- c) prevedere che l'operatore, a cui è assegnato un alunno per la prima volta, contatti tempestivamente il SEE per la conoscenza del caso e la raccolta delle indicazioni sulle modalità di intervento con il minore e di rapporto con la sua famiglia e con il Centro estivo;
- d) sostituire tempestivamente (entro la prima giornata) l'operatore assente, cercando di contenere il turn over degli operatori e comunicando il nominativo del sostituto al Centro Estivo e al referente tecnico aziendale di ogni Distretto;
- e) assicurare la partecipazione dell'operatore alle uscite già previste in fase di assegnazione del servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà tener presente che l'operatore socio sanitario/infermiere non dovrà essere presente al Centro Estivo in caso di assenza del minore. Il servizio verrà ripreso nel giorno di rientro del minore.

In caso di mancato preavviso di assenza del minore, verrà riconosciuto il pagamento della prima ora di servizio se l'operatore/infermiere si è presentato al Centro Estivo.

## 4.2 I compiti specifici

I compiti specifici della Ditta aggiudicataria sono articolati nei paragrafi a seguire.

### 4.2.1 Personale e qualifiche

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire personale qualificato, come di seguito specificato, comunque con un'adeguata conoscenza della lingua italiana:

- per gli operatori addetti all'Assistenza Scolastica e nei Centri Ricreativi Estivi: qualifica di Operatore Socio Sanitario come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 22/02/2001 e recepito dalla Regione Veneto con L.R. 16/08/2001 n.20 (e successive modificazioni) ovvero titoli equipollenti. I

titoli di studio dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante contestualmente all'elenco e al suo aggiornamento, come successivamente specificato.

- per gli infermieri professionali: - laurea di primo livello in Infermieristica (classe L/SNT01-D.M. 2 aprile 2001) ovvero diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del DLgs. 502/1992 e s.m.i. o altro diploma equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27 luglio 2000. - essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la gestione del servizio mediante la figura di uno o più Coordinatori in possesso del titolo di laurea specialistica in area socio-psico-pedagogica.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria individui più di un Coordinatore, ognuno dovrà essere referente almeno per un intero Distretto aziendale (Distretto Treviso, Distretto Pieve di Soligo, Distretto Asolo).

#### **4.2.2 Attività del personale della Ditta aggiudicataria:**

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire con il proprio personale le seguenti attività:

##### ▪ Coordinatore/i:

- a) gestione tecnica del servizio nel suo complesso tenendo i rapporti funzionali con i Servizi dell'Azienda ULSS e assicurando una reperibilità telefonica dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 08:00 alle 15:00. In caso di assenza dovrà essere garantito un sostituto, in tutto il periodo dell'anno, in particolare nel periodo estivo;
- b) monitoraggio del corretto svolgimento del servizio rapportandosi con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti, assicurando modalità di rapporto costanti e tempestive, dal lunedì al sabato;
- c) supervisione tecnica e costante agli interventi degli operatori;
- d) partecipazione agli incontri di coordinamento periodico con i referenti aziendali, con i Servizi Età Evolutiva, con le Scuole;
- e) collaborazione con i Servizi dell'Azienda ULSS per le visite di verifica programmate presso le scuole.

##### ▪ Operatore socio sanitario:

- a) assistenza per l'autonomia personale e sociale, nell'ambito di attività scolastiche e ricreative previste dall'offerta formativa della scuola, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti;
- b) interventi di ausilio e di vigilanza nei confronti degli alunni con disabilità, all'interno del gruppo-classe durante lo svolgimento delle attività scolastiche, ponendo particolare attenzione agli aspetti relazionali e alla comunicazione;
- c) assistenza per l'autonomia personale e sociale, in caso di accompagnamento a viaggi di istruzione e uscite didattiche anche plurigiornaliere, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti;
- d) interventi di collaborazione alla programmazione, contribuendo all'individuazione dei bisogni degli allievi nel contesto scolastico ed alla definizione dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.) e partecipando agli incontri previsti nel presente Capitolato;
- e) collaborazione con gli insegnanti per la predisposizione dei materiali e supporti didattici;
- f) pianificazione/documentazione del proprio intervento a favore dell'alunno, attraverso l'utilizzo di specifici strumenti.

##### ▪ Infermiere:

interventi di volta in volta specificati, in base alla patologia del minore e al Progetto individualizzato concordato con la scuola, famiglia e i Servizi che hanno in carico il minore.

Ad esempio, dovrà avere specifica competenza e attuare interventi, quali:

- disostruzione delle vie aeree con manovra di Heimlich e apparecchiature/dispositivi medicali;
- rimozione delle secrezioni mediante l'utilizzo di apparecchiature/dispositivi medicali;
- ventilazioni di soccorso con l'utilizzo del pallone auto espansibile tipo "Ambu" con maschera;

- monitoraggio dei parametri vitali (frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno) tramite pulsiossimetro;
- manovre sanitarie specifiche per un intervento tempestivo in caso di emergenza/urgenza.

Inoltre, in base alle necessità sanitarie dell'utente, l'infermiere dovrà partecipare a incontri/formazione specifica, ritenuti indispensabili dai Presidi Ospedalieri che seguono il minore e finalizzati ad acquisire specifiche tecniche sanitarie per un'adeguata assistenza.

Si precisa che i costi dei dispositivi sanitari monouso e del materiale per le medicazioni non saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

## **5. OBBLIGHI E IMPEGNI DI COLLABORAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Oltre ai compiti generali e specifici sopra descritti, alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di:

- istituire (qualora non già presente) entro 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione almeno n. 1 sede operativa nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dotata di un recapito telefonico e casella PEC, e di un'organizzazione che preveda la presenza in loco per almeno 4 ore/die di un Coordinatore o del Responsabile/Referente del servizio dal lunedì al venerdì;
- trasmettere all'Azienda ULSS, entro la fine del mese di settembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico, la documentazione prodotta dagli operatori relativa agli interventi assistenziali con i singoli utenti nell'ambito scolastico, quali le schede di osservazione con il piano di lavoro, per la redazione della quale viene riconosciuta 1 ora annua per ciascun utente;
- trasmettere all'Azienda ULSS, entro la fine del mese di settembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento complessivo della gestione del servizio sia in ambito scolastico che presso i Centri Ricreativi Estivi, comprensiva dei risultati dell'indagine di qualità del servizio, indicando i risultati e le problematiche emerse;
- presentare mensilmente, unitamente alla fattura, un report inerente il servizio prestato con le seguenti caratteristiche:
  - elenco degli alunni con le relative ore di servizio effettuate per ciascuno e complessivamente, e con il nominativo del relativo operatore e della sede scolastica. Per ogni alunno dovrà essere indicato anche il numero di ore per la partecipazione degli operatori agli incontri previsti dal presente Capitolato e per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche;
- conservare presso la propria sede i singoli fogli di presenza degli operatori/infermieri, vistati dai dirigenti scolastici, e consentirne la visione/controllo da parte del personale dell'Azienda ULSS.

In aggiunta agli obblighi di cui sopra, nell'espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la collaborazione con i servizi aziendali, attraverso la partecipazione del proprio personale a:

- eventuali eventi formativi e incontri di verifica organizzati dall'Azienda ULSS o da altra struttura sanitaria;
- eventuali corsi formativi, su indicazione dell'Azienda ULSS, al fine di effettuare un percorso di addestramento per Operatori Socio Sanitari da assegnare a minori con patologia inguaribile o disabilità grave per l'assistenza in orario scolastico;
- eventuali incontri richiesti dai Servizi specialistici che hanno rilasciato la certificazione per l'assegnazione dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza, per un massimo di 2 ore annue per ciascun alunno assistito;
- incontri, su invito del Dirigente Scolastico, del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) - competente a redigere il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) ed a verificarne l'attuazione - oltre il normale orario di assistenza diretta, per un massimo di 3 incontri annuali di 1 ora ciascuno. In occasione di tali incontri gli operatori dovranno compilare, per ogni singolo utente, una scheda di rilevazione sintetica sugli obiettivi delineati e durante l'ultimo incontro, sul raggiungimento degli stessi.

- incontri di programmazione con gli insegnanti, oltre il normale orario di assistenza diretta, per un massimo di 3 ore annue per ciascun alunno assistito, nel caso il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario ed opportuno; l'autorizzazione è data dal referente tecnico di ciascun Distretto, previa richiesta scritta, anche cumulativa, del Dirigente Scolastico.

L'autorizzazione agli incontri di cui sopra è data dal referente tecnico di ciascun Distretto, previa richiesta scritta, anche cumulativa, del Dirigente Scolastico.

Inoltre, il Coordinatore del Servizio della Ditta aggiudicataria, su richiesta e congiuntamente al referente tecnico di ciascun Distretto, garantisce la partecipazione alle visite di monitoraggio programmate presso le scuole.

## **6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

## 7. RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE

L'Azienda ULSS indicherà il/i proprio/i referente/i che, in qualità di responsabile/i dei rapporti con la Ditta aggiudicataria, sarà/saranno a disposizione della stessa per dare tutte le informazioni necessarie o utili per lo svolgimento del servizio. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri ed obblighi, che fungerà da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

## 8. SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SVOLTA DA EDUCATORI PROFESSIONALI

Negli ultimi anni le richieste da parte della scuola riguardano sempre di più situazioni di utenti con problemi comportamentali e relazionali, come ad esempio la Sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e/o Disturbi gravi dello Spettro autistico, che rendono difficoltoso l'adattamento scolastico e sociale di bambini e adolescenti e che richiedono l'intervento di personale tecnico specificatamente formato nell'area dell'abilitazione/riabilitazione e in grado di approcciarsi con altre figure professionali sia in ambito scolastico che sanitario.

A seguito di Deliberazione Regionale n. 1792 del 15 dicembre 2021, si è dato avvio ad una sperimentazione biennale che prevede l'inserimento della figura dell'educatore professionale nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di gravità con alterazione dello spettro dell'autismo e/o con gravi disturbi del comportamento, attraverso l'utilizzo di fondi regionali.

La presa in carico che ha trovato continuità tra i due anni scolastici ha favorito negli alunni l'acquisizione di nuove autonomie e la riduzione di episodi di comportamenti disfunzionali, nonché un maggior benessere e sviluppo del singolo alunno, della classe e degli insegnanti, intervenendo anche in situazioni complesse con risultati apprezzabili.

Pertanto, qualora la Regione del Veneto trasferisca ulteriori fondi all'Azienda ULSS 2 a favore di tale progettazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico aggiudicatario del presente appalto, l'attività di integrazione scolastica svolta da educatori professionali per l'importo di cui trattasi.

A titolo orientativo, gli utenti destinatari e le ore impiegate nello sviluppo del progetto previsto dalla D.G.R. 1792/2021, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 sono state le seguenti:

Descrizione	Distretto Treviso	Distretto Pieve di Soligo	Distretto Asolo
Utenti raggiunti	97	46	53
Ore educatore impiegate nello sviluppo del progetto	12.070	5.972	7.358

Qualora invece, non dovesse esserci continuità con la progettazione finanziata con i fondi regionali, l'Azienda ULSS 2 si riserva, qualora ravvisasse la necessità, di attivare il servizio di integrazione scolastica attraverso la figura dell'educatore professionale, il quale, in stretta collaborazione con i clinici di riferimento, dovrà collaborare alla stesura ed alla realizzazione degli obiettivi individualizzati nel P.E.I., al fine di migliorare le performance degli alunni con disturbi del neuro-sviluppo.

Nello specifico, l'educatore attiva degli interventi di consulenza rivolti a tutti i professionisti che operano in ambito scolastico con l'alunno. Coadiuvata, quindi, i professionisti nell'osservazione e analisi funzionale dei comportamenti disfunzionali e/o carenti dell'alunno e nell'individuazione di migliori strategie e strumenti operativi di intervento nelle varie aree del funzionamento adattivo: Relazione-Comunicazione, Responsività-Attenzione, Autonomie e Comportamenti disfunzionali.

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, l'impegno presunto stimato per tale servizio è di un massimo di 152 ore settimanali complessive (152 ore x 37 settimane) = 5.624 ore annue

Gli operatori impiegati nel servizio di integrazione scolastica di cui al presente articolo dovranno essere in possesso di Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore

Professionale, come da D.M. 520 del 8/10/1998), L/SNT2 - classe delle Lauree in Professioni sanitarie della Riabilitazione (D.M. 270/2004) o titoli equipollenti (ai sensi del decreto 22 giugno 2016, modifica del decreto 27 luglio 2000) e iscrizione al relativo albo professionale (presso l'Ordine provinciale TSRM PSTRP di riferimento) ovvero al relativo Elenco Speciale ad esaurimento (L. 145/2018 art. 1 commi 537 e 538; D.M. 9/08/2019).

## **9. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER CONTO DI ALTRI ENTI**

Atteso che, per omogeneità del servizio in tutto l'ambito territoriale, è opportuno offrire la possibilità di avvalersi dell'attività oggetto della presente gara anche ad altre Aziende ULSS e/o Comuni - che hanno alunni con disabilità grave frequentanti le scuole, gli istituti, i Centri di formazione professionale e i Centri Ricreativi Estivi nel territorio dell'Azienda ULSS 2, le Ditte partecipanti potranno dichiarare nella documentazione amministrativa di gara, la propria disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi per conto di altre Aziende ULSS o Comuni.

Tale servizio verrà attivato su specifica richiesta di altre Aziende ULSS o Comuni mediante apposito atto adottato dagli Enti stessi e l'importo dovuto dovrà essere direttamente e separatamente fatturato ai medesimi.

Le adesioni e successive estensioni del servizio agli altri Enti di cui al presente articolo non sono da considerarsi quali "estensione" del contratto dell'Azienda ULSS 2, ma quali "contratti" stipulati dai singoli Enti in base alle risultanze della presente gara; dovranno comunque essere preventivamente comunicate all'Azienda ULSS 2 da parte degli Enti interessati.

## **10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltreché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 nonché l'Allegato I.4 al Codice.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- cauzione definitiva presentata dall'Aggiudicatario;
- polizze assicurative presentate dall'Aggiudicatario;
- documento di aggiornamento valutazione rischio Covid-19;

- documento per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV).

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i. e dall'art. 25 del presente documento.

## **11. CONTINUTA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

## **12. CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI**

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dall'Appaltatore a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione ecc.. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore o suo delegato e con l'assistenza di personale clinico.

Il controllo sulle prestazioni erogate dall'Appaltatore, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile dell'Appaltatore o suo delegato, la Stazione appaltante ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dall'Appaltatore e presentato in sede di gara.

I controlli andranno a valutare, anche, l'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure e istruzioni operative dell'Azienda.

E' previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli al massimo entro 2 mesi dall'inizio del servizio.

### **13. "GARANZIA DEFINITIVA" A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022) aggiornato ai nuovi riferimenti di legge (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda ULSS n. 2.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte

di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

#### **14. CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI**

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Aggiudicatario dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base dei prezzi riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

#### **REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie sulla parte della spesa relativa al personale.

La modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Si richiama integralmente l'analogo articolo del Disciplinare di gara.

#### **15.FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere distinta per ognuno dei tre Distretti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (Trevise, Pieve di Soligo ed Asolo) e dovrà riportare, per ciascun Distretto, la specifica delle tipologie di attività erogate (Assistenza Scolastica, Assistenza nei Centri Ricreativi Estivi ed Assistenza Infermieristica); dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata, corredata dalla documentazione indicata al precedente art. 5.

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, ai sensi della normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

La Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Il Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I. L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, tutta la documentazione prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la

registrazione del contratto ecc.), nonché comprensiva dei costi generali e dell'utile di impresa e ad esclusione dell'I.V.A..

## **16.CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del Codice. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

## **17. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'Appaltatore è tenuto alla sua osservanza.

E' inoltre tenuto all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'A.N.AC. con Deliberazione n. 7 del 17/01/2023.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **18.PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con (cinque) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

I sostituti dovranno possedere gli stessi requisiti professionali, o superiori, del personale che sostituiranno, proposti in sede di gara con il Progetto tecnico e comunicati in fase di avvio del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo e ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale e il cartellino identificativo.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

## **19. SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO**

### **1) Descrizione generale del sistema di controllo**

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso i quali tale operazione di controllo trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS 2 Marca trevigiana, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa appunto.

## **2) Controllo dei requisiti del Servizio**

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (artt. \_\_\_\_\_) che connaturano la prestazione resa dalla Ditta aggiudicataria e che la stessa è tenuta a garantire all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

I controlli dei requisiti del Servizio, consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto oltre a quelli proposti con l'offerta tecnica in sede di gara.

Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. \_\_\_\_ del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per mezzo di proprio personale incaricato, ha la facoltà di verificare in particolare, nell'ambito del **Servizio di Assistenza Scolastica e nei Centri Ricreativi Estivi** sui punti seguenti:

- presenza e rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 4 del presente Capitolato per la figura del personale preposto all'espletamento del servizio;
- presentazione all'Azienda ULSS, come previsto all'art. 4, dell'elenco nominativo del personale operante e l'aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda ULSS;
- comunicazione all'Azienda ULSS, dei nominativi degli operatori sostituiti per lo stesso alunno e i nominativi dei nuovi operatori con il relativo titolo di studio;
- la tempestiva sostituzione degli operatori assenti, entro la prima giornata (salvo diversa richiesta motivata da parte della scuola/ente gestore dell'attività dei centri estivi, in accordo con la famiglia);
- rispetto di quanto previsto all'art. 4 in caso di assenza dell'alunno;
- effettiva esecuzione della prestazione da parte del personale della Ditta aggiudicataria nei confronti dell'allievo ad esso affidato, secondo le modalità indicate dal Servizio che ha in carico il minore e in maniera conforme ai contenuti del progetto aziendale;

- trasmissione da parte della Ditta aggiudicataria all'Azienda ULSS della documentazione prevista all'art. 5 del presente Capitolato.

**Ad integrazione di quanto sopra e relativamente al Servizio di Assistenza scolastica**, la verifica può avvenire anche sui punti seguenti:

- garanzia di continuità assistenziale da parte degli operatori assegnati agli utenti per almeno un intero anno scolastico e nell'anno di passaggio da un ordine scolastico all'altro;
- partecipazione del personale della Ditta aggiudicataria agli eventuali incontri di verifica, programmati dall'Azienda ULSS;
- partecipazione del personale della Ditta aggiudicataria, agli incontri previsti dagli impegni di collaborazione;
- partecipazione del coordinatore del servizio alle visite di monitoraggio presso le scuole;

## 20. CONTESTAZIONE E PENALI

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, eseguirlo in ritardo.

Qualora ciò si verificasse, l'ULSS n. 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo o in violazione delle disposizioni del presente Capitolato saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

### Contestazioni

Qualora dai controlli il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara o al Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Qualora le attività non siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Azienda ULSS farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda ULSS indicherà.

### Penali

La Ditta Aggiudicataria è sottoposto alle seguenti penalità:

TIPOLOGIA DI DISSERVIZIO	PENALE	
Ritardo nella pianificazione del servizio con i referenti dell'assistenza scolastica dell'Azienda ULSS	Per ogni giorno di ritardo	Euro 250,00
Mancata assegnazione alunno-operatore entro il 31 agosto di ogni anno	Per ogni giorno di ritardo, per ogni alunno	Euro 100,00
Mancata sostituzione dell'operatore assente entro la prima giornata	Per ogni giorno di ritardo, per ogni alunno	Euro 200,00
Mancata sostituzione dell'operatore in caso di motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante (per gravi comportamenti che compromettano il benessere psicofisico dell'alunno e che pregiudicano il suo progetto di inclusione)	Per ogni giorno di ritardo, per ogni alunno	Euro 100,00

Mancata reperibilità del coordinatore, nei giorni e orari indicati nel Capitolato	Per ogni episodio contestato	Euro 100,00
Reiterata e insufficiente collaborazione del/dei Coordinatore/i incaricato/i dalla Ditta aggiudicataria con i Servizi scolastici e dell'Azienda ULSS che hanno in carico il minore	Ogni 3 contestazioni	Euro 200,00
Mancata presentazione entro la fine del mese di settembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico della documentazione prodotta da parte degli operatori di programmazione e monitoraggio degli interventi (rif. art. 5).	Per ogni giorno di ritardo	Euro 100,00
mancata presentazione entro la fine del mese di settembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico della relazione andamento gestione del servizio (rif. art. 5)	Per ogni giorno di ritardo	Euro 100,00
Mancata o non conforme formazione del personale impiegato nel servizio prevista all'art. 4 del presente Capitolato	Per ogni episodio contestato	Euro 200,00
Mancata presentazione all'Azienda ULSS, entro il 31 Agosto di ogni anno e con aggiornamento in caso di cambiamenti significativi o su richiesta dell'Azienda ULSS, del nominativo e titolo di studio del/dei Coordinatore/i del Servizio e dell'elenco nominativo degli operatori impiegati con il relativo titolo di studio attestante la qualifica di Operatore Socio Sanitario o Infermiere professionale	Per ogni aspetto contestato	Euro 300,00

L'Azienda ULSS 2 avrà la facoltà di procedere alla contestazione e all'applicazione di eventuali penali anche a seguito del verificarsi di disservizi/inadempimenti non ricompresi nella tabella che precede, in misura non superiore a Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo.

La penale sarà considerata per ogni singolo specifico inadempimento; eventuali inadempimenti della stessa tipologia verificatisi in tempi diversi, costituiscono episodi diversi e saranno assoggettati a plurime penalità.

Nel caso di mancato pagamento del canone attivo offerto, si provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il medesimo importo.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata al servizio; a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

## **21. ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), redatta in lingua italiana, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio" o "Rischio Assicurato", il medesimo oggetto del presente appalto oltre all'indicazione del relativo CIG, con massimale RCT unico e per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00, massimale RCO unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00, senza alcuna limitazione per periodo assicurativo, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente:

1. prevedere il pagamento della premio in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa dovrà riportare l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influirà sulla efficacia della copertura assicurativa;
2. annoverare tra gli assicurati, la Stazione appaltante ULSS 2 Marca Trevigiana, suoi Amministratori e prestatori di lavoro, nonché tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
3. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
4. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO già attiva ed efficace, stipulata con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente

appalto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto ed il relativo CIG, che riporti i massimali RCT e RCO richiesti, precisando che si devono intendere per sinistro senza alcuna limitazione per anno, e tutte le specifiche di cui ai punti 1) usque 4).

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **22.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara. In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
- di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
- in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS n. 2;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
- in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
- in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
- per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
- per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
- in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola sociale);
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale.

venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto

dalla Regione del Veneto;  
per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda Socio-Sanitaria;

### **23. TRATTAMENTO DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto - contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

L'Appaltatore sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato.

### **24. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione scritta, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

## **26.CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **27.VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

## **28.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda il servizio di assistenza scolastica e nei centri ricreativi estivi, per il periodo di 36 mesi, pertanto:

- l'attività si svolge presso centri estivi, quindi in ambienti che risultano **fuori della giuridica disponibilità dell'Ente Committente** (Azienda Ulss 2), impiegando il personale esclusivamente dipendente dell'Affidataria;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

## **COVID – 19 accessi in area Ospedaliera**

In base alle esigenze del servizio, potrebbero essere necessari incontri congiunti tra il personale dell'Aggiudicataria e quello aziendale. Questi incontri si terranno esclusivamente nei locali aziendali designati dall'Amministrazione, come sala riunioni/aule didattiche aziendali, in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Si specifica che gli operatori dell'Aggiudicataria che accedono presso detti ambienti, dovranno rispettare le misure di contenimento e di protezione individuale e per la collettività, per quanto concerne il contenimento dell'infezione da SARS CoV - 2, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali in atto. Altresì seguiranno scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alla struttura, inerenti anche ai percorsi, aree e agli accessi consentiti, secondo quanto indicato dai referenti aziendali presenti e consulteranno la seguente documentazione specifica che verrà allegata:

- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella gestione dei casi sospetti/probabili/accertati da Coronavirus (2019-nCoV);
- informativa sui rischi per la salute Rev. 1

## **29. NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA**

L'Appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Si richiama integralmente il contenuto del relativo articolo all'interno del Disciplinare di gara.

## **31. DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.